

COMUNE DI SEGONZANO PROVINCIA DI TRENTO

Rep. n. 395

ATTI PRIVATI

CONVENZIONE

Progetto 3.3.D Progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e per il recupero sociale di persone deboli biennio 2024-2025. Abbellimento urbano/rurale, ivi compresa l'attività di manutenzione e recupero di materiali e beni nell'ambito di attività afferenti alla rete provinciale del Riuso-riuso. CIG: B1AD9C0784 ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L. 8.11.1991, n. 381

Il giorno 05 del mese di giugno dell'anno 2024 tra le Parti:

- 1) Loris Tessadri nato a il , domiciliato per la carica presso la sede municipale in fraz. Scancio 64, che interviene e agisce nel presente atto nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, in rappresentanza del Comune di Segonzano codice fiscale 00371860222 - P. IVA 00473450229.

2) Giacomo Libardi nato a (TN) il , nella sua qualità di Legale Rappresentante della Società cooperativa Sociale di tipo B) LE COSTE COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. CODICE FISCALE – P.IVA : 01301890222 con sede a Trento in Via Alto Adige n. 94.

Premesso che:

in conformità alla deliberazione giuntale n. 58 dd. 16.05.2024 dichiarata immediatamente eseguibile, è stata autorizzata la sottoscrizione della presente convenzione per l'affidamento del Servizio avente ad oggetto "Progetto occupazionale in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e per il recupero sociale di persone deboli -Intervento 3.3.D per il biennio 2024-2025.

A seguito di procedura telematica n. PI114770-24 su CONTRACTA è stata individuata quale aggiudicataria la Società cooperativa sociale di tipo B) LE COSTE COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. CODICE FISCALE – P.IVA : 01301890222 con sede a Trento in Via Alto Adige n. 94.

Con l'affidamento alla Società Cooperativa sociale di tipo B), di seguito Cooperativa, formalizzato in via d'urgenza con Deliberazione Giuntale n. 58 di data 16.05.2024, il Comune e la stessa si pongono l'obiettivo di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell'art. 4 Legge 381/91 e ss.mm., in applicazione dei principi contenuti nell'art. 5 della Legge 381/91.

Visti gli artt. 1,2,4,5,8,9 della Legge 381/91, l'art. 21 della L.P. 23/90, il D.Lgs. 36/2023 e la L.P. 2/2016.

Art. 1 - Oggetto della convenzione

E' affidato alla Cooperativa lo svolgimento dell'attività prevista nel progetto 3.3.D per il biennio 2024-2025, relativamente sia all'abbellimento urbano e rurale sia al recupero di materiali e beni – riuso del Comune di Segonzano, approvato con deliberazione giuntale n. 58 dd.16.052024.

Formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione anche se non materialmente indicate, il progetto formato dalle due relazioni e la tabella costi oltre all'offerta economica presentata dalla cooperativa in sede di gara su piattaforma digitale CONTRACTA; il capitolato speciale d'appalto viene invece allegato quale parte integrante e sostanziale.

Il progetto e gli atti di gara prevedono per il biennio 2024-2024 l'assunzione da parte della cooperativa di massimo n. 7 lavoratori così suddivisi:

- per il progetto di abbellimento: 3 operai a tempo pieno, 2 operai a tempo parziale (21,00 ore settimanali) più 1 caposquadra a tempo pieno;
- per il progetto di riuso: 1 operaio a tempo parziale (15 ore settimanali).

Detti lavoratori dovranno trovarsi nelle specifiche liste per l'Intervento 3.3.D (salvo il caposquadra).

Durante l'esecuzione del progetto, nel caso di diminuzione del numero dei lavoratori impiegati il compenso spettante alla Cooperativa verrà rideterminato in funzione dell'effettiva squadra impiegata.

Il Comune di Segonzano a sua insindacabile decisione potrà nel corso del biennio modificare il numero di lavoratori facenti parte della squadra così come modificare il periodo lavorativo annuale o non dar corso all'attivazione della squadra, senza che la cooperativa possa in merito avanzare alcuna obbiezione o richiesta di risarcimento.

Art. 2 - Durata

La presente convenzione ha durata massima di 6,5 mesi/annui per il “Progetto di abbellimento” e di 6,5 mesi/annui per il “Progetto Riuso” per il biennio 2024-2025;

Art. 3 -Obblighi della cooperativa

La Cooperativa s'impegna:

- a) ad organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa persone in condizioni di svantaggio come previsto dall'art. 4 della Legge 381/91, rispetto alle quali viene previsto il progetto 3.3.D per il biennio 2024-2025
Piano degli Interventi di Politica del Lavoro;
- b) ad impiegare per l'espletamento delle attività, oggetto della convenzione, gli operatori in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività, nel rispetto dell'art. 2 della Legge 381/91.
- c) a nominare, quale coordinatore di cantiere un soggetto in possesso dei necessari requisiti in conformità a quanto previsto dalle disposizioni attuative del documento degli interventi di politica del lavoro della XVI legislatura da ultimo approvate, (in part. Art. 9). La sua idoneità dovrà essere documentata nella “Scheda coordinatore” che la Società cooperativa sociale dovrà compilare nel programma informatico. Il Coordinatore ha l'obbligo di monitorare costantemente la squadra di lavoro seguendo i singoli lavoratori impiegati, garantendo tutti gli spazi di verifica utili, **visitando direttamente il cantiere di lavoro obbligatoriamente almeno una volta alla settimana** svolgendo la dovuta attività di supporto e coordinamento complessivo, sia dal punto di vista tecnico che socio –

relazionale. Si rimanda all'art. 9 delle disposizioni attuative sopracitate per ulteriori dettagli e adempimenti in carico a tale figura fondamentale.

- d) di applicare a favore delle persone assunte a tempo determinato l'apposito contratto collettivo provinciale di lavoro;
- e) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, in particolare nella fornitura e manutenzione della necessaria attrezzatura per l'esecuzione dei lavori e dei relativi D.P.I. In merito sarà cura ed onere del coordinatore di Cantiere assicurarsi che i lavoratori utilizzino correttamente i D.P.I.;
- f) La Cooperativa è responsabile della salute e della sicurezza dei lavoratori per l'espletamento dei servizi inerenti la presente convenzione, ai sensi e per gli effetti delle vigenti normative in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m. La Cooperativa è altresì tenuta a provvedere a proprie spese alla fornitura del materiale e delle attrezzature necessarie all'espletamento del servizio, che dovranno essere corrispondenti alle vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori in riferimento al D.Lgs. 81/2008. La Cooperativa è responsabile dei danni a persone o cose che dovessero essere arrecati nell'espletamento del servizio ed in merito deve essere dotata di specifica assicurazione; in merito la Cooperativa ha presentato la copertura assicurativa n. 65/M10235195 rilasciata da ITAS MUTUA, unitamente alla quietanza di pagamento relativa al corrente anno 2024, giusta nota assunta al prot. comunale al n. 2793 in data 05.06.2024. La cooperativa deve essere dotata di una adeguata attrezzatura, deve essere adeguatamente strutturata a livello organizzativo, sia per lo svolgimento del servizio assegnato, sia per il sostegno ai soggetti deboli o svantaggiati impiegati nel progetto, fornendo inoltre loro abbigliamento adeguato in relazione alla tipologia di progetto. Per i lavori della presente convenzione non sono presenti rischi

da interferenza e quindi non è necessaria la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.

- g) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti del Comune o di terzi nei casi mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio;
- h) a garantire, sulla base del corrispettivo offerto, l'assunzione delle unità occupazionali indicate annualmente dal Comune, per il biennio 2024-2025, ed appartenenti alle tipologie indicate dall'art. 4 della Legge 381/91, per tutta la durata della convenzione; Il Comune si riserva di modificare sia per l'anno 2024 che per il successivo 2025 sia il numero di lavoratori sia il periodo temporale di esecuzione del servizio, in relazione all'effettivo contributo provinciale concesso, alla effettiva disponibilità di bilancio ed alla effettiva disponibilità dei lavoratori in lista.
- i) a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy;
- j) a seguire e rispettare le indicazioni e modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsti nel progetto, capitolato, lettera d'invito all'affidamento e nella normativa prevista dal Piano di politica del lavoro e relativi regolamenti dell'Agenzia del Lavoro;
- k) a produrre al Comune idonea dichiarazione di avvenuta effettuazione delle visite mediche alle persone inserite, come previsto dalla normativa dell'Intervento 3.3.D.
- l) La Cooperativa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine la Cooperativa per la riscossione di tutti gli importi ancora da riscuotere si obbliga a comunicare alla stazione appaltante, entro sette

giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'articolo 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. A tali fini il CIG assegnato al progetto è il seguente: B1AD9C0784.

- m) L'incarico oggetto della presente convenzione dovrà essere svolto nel rispetto dei necessari requisiti ambientali e precisamente:
- dovranno essere utilizzati prodotti a basso impatto ambientale;
 - dovrà essere sempre garantita la corretta gestione dei rifiuti;
 - dovrà essere fornita all'Amministrazione Comunale copia della scheda di sicurezza di ogni prodotto chimico utilizzato.

Art. 4 – Verifiche periodiche e controlli

Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, il Comune potrà effettuare gli opportuni controlli per verificare la corretta utilizzazione delle modalità di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti attraverso contatti diretti con la struttura della Cooperativa e con i lavoratori svantaggiati. La Cooperativa si impegna a fornire informazioni al Comune su richiesta dello stesso, circa l'andamento dei lavori. Nell'espletamento del servizio, dovrà essere intrattenuto un costante rapporto di collaborazione con l'Amministrazione comunale, in particolare con il Responsabile del Servizio Tecnico ed il Sindaco, che daranno le necessarie indicazioni sulle modalità di svolgimento del servizio in particolar modo per quanto concerne il “progetto di abbellimento” indicando l'ordine degli interventi da attuare e le eventuali priorità.

Art. 5 – Obblighi dell'ente

Il Comune si impegna ad erogare per la fornitura dei servizi convenzionati il corrispettivo massimo presunto stabilito in Euro 117.729,04 + IVA 22% per il biennio 2024-2025, da corrispondere ratealmente come sotto riportato. Si precisa che il corrispettivo sopra indicato verrà rideterminato a consuntivo in relazione al costo lavoro della squadra effettivamente impiegata nel periodo di

riferimento. Tale rideterminazione del costo comprende nello specifico sia il costo relativo al coordinatore di cantiere pari al 13% del costo del lavoro della squadra, sia il costo relativo alla gestione della cooperativa (soggetto a ribasso). Il Comune si riserva di modificare sia per l'anno 2024 che per l'anno 2025 sia il numero di lavoratori sia il periodo temporale di esecuzione del servizio, in relazione all'effettivo contributo provinciale concesso alla effettiva disponibilità di bilancio ed alla effettiva disponibilità dei lavori in lista, così come di non dar corso all'attuazione della squadra.

Il pagamento del corrispettivo avverrà per ciascun anno per rate bimestrali, precisando che anche le rate di acconto saranno riproporzionate in relazione al numero di lavoratori assunti annualmente e quindi dell'effettiva squadra operante sul territorio.

Il saldo che non dovrà essere d'importo inferiore al 5% del costo totale sostenuto a base annua, sarà erogato ad avvenuta approvazione della rendicontazione dell'intervento, prevista dall'Agenzia del Lavoro della P.A.T.

Per il solo progetto di abbellimento il mezzo principale per il carico dell'attrezzatura di cantiere e lo spostamento sul territorio di due operai, sarà messo a disposizione dal Comune. Le spese per il carburante del solo mezzo di trasporto rimarrà a carico del Comune; gli altri membri della squadra del progetto di abbellimento raggiungeranno il luogo designato dei lavori (sul territorio comunale) come da indicazioni dell'Amministrazione Comune con il proprio mezzo privato. Anche il lavoratore designato al progetto di "riuso" raggiungerà il luogo di lavoro con proprio mezzo privato. In merito la cooperativa si impegna al pagamento di eventuali rimborsi chilometrici qualora dovuti, nella misura prevista dai relativi contratti collettivi.

Tutte le altre spese per la corretta gestione, manutenzione e funzionamento delle attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio di abbellimento (con riferimento alla dotazione minima elencata nel capitolato speciale al punto 3.1) e riuso sono a carico della cooperativa (compreso quindi

attrezzature e relativo carburante, filo, DPI, segnaletica stradale, gestione e riparazione attrezzatura, ecc...).

Art. 6 – Risoluzione della convenzione

La presente convenzione può essere risolta nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali regolati dalle norme di settore, con particolare riferimento al grave inadempimento della Cooperativa, nei casi previsti dal capitolato.

Art. 7 – Risoluzione delle controversie

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto sarà devoluta al Foro di Trento.

Art. 8 – Privacy

Si rimanda all'art. 20 del capitolato;

Art. 9 – Disposizioni Anticorruzione

Si rimanda all'art. 19 del capitolato;

Art. 10 – Norme generali

Il Presidente della cooperativa dichiara di accettare tutti gli articoli della presente convenzione e le relative norme in essi contenute. Le parti dichiarano congiuntamente di avere preso visione del progetto e degli atti di gara e di approvarli, senza tuttavia allegarli alla presente convenzione.

Art. 11 – Spese di Stipula e Registrazione

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico della Cooperativa.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 - II comma del D.P.R. 26.04.86 n.ro 131.

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo in modo assoluto ai sensi del combinato disposto dell'art. 27 bis della tabella allegato b) al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e ss.mm. e dell'art. 10 comma 8 del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Allegato: capitolato Speciale D'appalto.

Letto confermato e sottoscritto.

Per la Cooperativa LE COSTE

Il Legale Rappresentante

Giacomo Libardi

Per il Comune di Segonzano

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Loris Tessadri

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.